

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

**R.D. 318 del 1942**  
**CAPO II - Disposizioni transitorie**

### **Art. 225 Articolo 225**

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti della omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.